



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 ottobre 2022
(OR. en)

14097/22

EF 320
ECOFIN 1098
DELECT 196

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 7326 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.10.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7326 final.

All.: C(2022) 7326 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2022
C(2022) 7326 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.10.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 (nel seguito il "regolamento EMIR") introduce l'obbligo per le controparti finanziarie che stipulano contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale e le controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione definita all'articolo 10, di adottare tecniche di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione (nel seguito, collettivamente, i "requisiti in materia di margini"). Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (le "norme tecniche di regolamentazione in materia di margini") specifica ulteriormente tali tecniche di gestione dei rischi.

Ai sensi del regolamento EMIR, ai contratti infragruppo stipulati con un'entità del gruppo di paesi terzi si applicherebbero i requisiti in materia di margini in assenza di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13. Le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini hanno introdotto una data di applicazione differita di tale requisito onde concedere alla Commissione il tempo di adottare le pertinenti decisioni di equivalenza. Tale data di applicazione differita è attualmente fissata al 30 giugno 2022.

Nonostante le otto decisioni di equivalenza adottate finora a norma dell'articolo 13 del regolamento EMIR (ai fini dell'articolo 11), la Commissione ha indicato che l'adozione di decisioni analoghe per altre giurisdizioni di paesi terzi per le quali tali atti di esecuzione potrebbero essere giustificati si è rivelata problematica e che occorrerebbe risolvere una serie di questioni per poter compiere progressi in materia.

Tenendo conto delle difficoltà legate alla valutazione dell'equivalenza in tale contesto e quindi all'adozione delle opportune decisioni di equivalenza entro la data di applicazione differita, nonché delle possibili conseguenze negative in termini di aumento sostanziale dei costi per le entità del gruppo, si propongono modifiche per prorogare al 30 giugno 2025 la data differita di applicazione dei requisiti in materia di margini per le operazioni infragruppo di cui alle norme tecniche di regolamentazione in materia di margini.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La modifica proposta consta di un adeguamento delle tempistiche per agevolare l'attuazione corrente delle norme tecniche di regolamentazione in materia di margini ed è di natura limitata. Inoltre il termine relativo a tali disposizioni scadrà a breve. Data la portata limitata delle modifiche e l'urgenza della questione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti istitutivi dell'ABE, dell'EIOPA e dell'ESMA, lo svolgimento da parte delle AEV di consultazioni pubbliche aperte o analisi complete dei potenziali costi e benefici connessi sarebbe stato sproporzionato. Tuttavia è stata richiesta la consulenza dei gruppi delle parti interessate di ciascuna AEV.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica al regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione.

Gli articoli 36 e 37 sono modificati come segue:

- è prorogata fino al 30 giugno 2025 l'esenzione per le operazioni infragruppo transfrontaliere per le giurisdizioni riguardo alle quali la Commissione non ha adottato alcuna decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EMIR, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.10.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione² specifica, tra l'altro, le procedure di gestione del rischio, compresi il livello e la tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, che le controparti finanziarie sono tenute ad adottare per lo scambio di garanzie in relazione ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.
- (2) L'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabiliscono una data di applicazione differita dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Il differimento della data di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti ai requisiti in materia di margini bilaterali prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (3) Finora sono stati adottati otto atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia sono ancora in atto iniziative volte ad analizzare qualsiasi altra giurisdizione di paesi terzi per la quale un analogo atto di esecuzione potrebbe essere giustificato. L'applicazione immediata dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, senza l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento

¹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(UE) n. 648/2012, avrebbe tuttavia un impatto economico negativo sulle controparti dell'Unione. Pertanto l'applicazione dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale dovrebbe essere ulteriormente differita.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.
- (5) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito le "AEV").
- (6) Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata di dette modifiche e l'urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte delle AEV di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Le AEV hanno tuttavia chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³, la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (7) Onde garantire quanto prima la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è così modificato:

- 1) all'articolo 36, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;"

³ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁴ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2) all'articolo 37, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;"

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.10.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN